

ONERI ED ONORI DEL DELEGATO SISTRI

Quando gli operatori del settore furono chiamati ad iscriversi al SISTRI furono talmente tante le novità, nonché le difficoltà interpretative – unità locali, unità operative, calcolo dei dipendenti, contributi, ecc. – che non tutti posero la dovuta attenzione alla misteriosa, ma soprattutto nuova, figura del c.d. Delegato SISTRI ■ **Avv. DANIELE CARISSIMI**

Il primo Decreto Ministeriale SISTRI – quello del 17 dicembre del 2009 – definiva come tale “*il soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per unità locale*”, attribuendo allo stesso la configurazione di un capo dipartimento, gerarchicamente sovraordinato e specializzato nel settore.

L’indefinitività della locuzione “*responsabilità relative alla gestione dei rifiuti*”, infatti, lasciava ampi margini di interpretazione potendosi estendere paradossalmente – e pericolosamente – la responsabilità del delegato alla stessa attribuita alle aziende generate da una qualsivoglia attività inerente alla gestione dei rifiuti.

In ogni caso, le aziende – nonostante i profili sopradescritti - che scelsero, al momento dell’iscrizione, di inserire dei nomi nel riquadro dedicato ai delegati, affidarono, tali compiti – ma soprattutto i problemi derivanti dall’imparare un nuovo metodo di gestione degli adempimenti ambientali – ai fidati dipendenti che da sempre si occupavano delle incombenze derivanti dalla corretta compilazione dei formulari.

Il Legislatore, poi, ebbe l’accortezza di modificare l’originaria impalpabile definizione, che, con qualche lieve modifica, è stata poi integralmente riportata nell’ultimo DM 52 del 18 febbraio 2011, ai sensi del quale, all’art. 2, lett. b), è stabilito che il Delegato SISTRI debba considerarsi “*il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica*”.

Tale nuova definizione, seppur decisamente più appropriata della previgente, utilizza tuttavia un termine che ha allarmato sia gli operatori del settore che gli stessi soggetti delegati e vale a dire: la firma (elettronica).

Le aziende infatti si sono trovate a riflettere sull’opportunità o meno di lasciare tale “potere” (di firma) ai propri dipendenti i quali, dal canto loro, si sono soffermati sulla valutazione dell’adeguatezza o meno dell’inquadramento contrattuale (e quindi retributivo) a fronte della responsabilità che si sono visti assegnare praticamente in automatico.

E se è pur vero che le aziende – specialmente quelle di rilevanti dimensioni – sono state di fatto costrette a fornire dei nominativi, non potendo materialmente provvedere con un unico token a smistare le operazioni che il SISTRI richiede, è altrettanto vero che i dipendenti che sono stati delegati in alcuni casi non sono stati messi nelle condizioni di accettare o meno tale ruolo.

Ciò posto, pertanto, con il presente contributo si cercherà di trovare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze.

La parola “*delegato*” sta a significare la qualifica di un soggetto “*Che ha avuto l’incarico di rappresentare qualcuno o di svolgere funzioni spettanti ad altre persone od organismi*”.

Alla luce di tale definizione, pertanto, onde poter qualificare taluno come delegato è necessario un momento costitutivo e traslativo di alcune funzioni e vale a dire il momento in cui l’incarico viene conferito, la cui sede più ovvia, è, per l’appunto, quella della “*delega*”.

In primo luogo, pertanto, risulta a chi scrive doveroso precisare che allorché un’azienda decide di assegnare la funzione di delegato SISTRI a soggetti diversi dal legale rappresentante, dovrebbe premurarsi di conferire tale compito mediante atto scritto, che dovrebbe essere opportunamente accettato dal soggetto incaricato, il quale solo successivamente a tale momento può legittimamente qualificarsi come delegato.

L’atto di delega può poi costituire un elemento utile a declinare il rapporto tra le parti – il datore di lavoro e il dipendente – all’interno del quale le stesse potranno provvedere a “dividersi” le responsabilità che la legge impone.

Si rammenta, infatti, che, alla luce del dettato normativo, il delegato rappresenta:

• colui che immette tutti i dati relativi alla tracciabilità dei rifiuti all'interno del SISTRI sottoponendoli pertanto al controllo dell'autorità;

• il soggetto responsabile degli stessi, attesa la riconducibilità di tali dati alla propria opera in virtù della firma digitale con cui il delegato si "appropria" della paternità delle informazioni inserite.

Ciò comporta pertanto che lo stesso è responsabile in primo luogo personalmente della correttezza, o meno, delle informazioni immesse, come riscontrabile dalla lettura delle sanzioni sul SISTRI le quali prevedono, all'art. 260-bis del Codice dell'Ambiente, quanto segue:

Comma 3: "Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente

uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro".

Comma 4: "Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore".

Comma 5: "Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila".

Dalla lettura delle condotte descritte nell'articolato citato appare evidente come le stesse siano riconducibili all'attività svolta proprio dal delegato, in quanto lo stesso è responsabile sia della correttezza dei dati inseriti nonché della custodia della chiavetta stessa.

Non solo, tale affermazione appare ancor più verosimile allorché si cerca di interpretare la sanzione accessoria prevista dall'art. 260-bis, co.4, che nel prevedere "la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore", sembra far riferimento proprio alla carica del "delegato".

In secondo luogo, si ritiene che il delegato sia responsabile nei confronti della azienda, la quale, in qualità di soggetto passivo corresponsabile delle eventuali sanzioni, avrebbe la possibilità di sanzionare in via disciplinare il dipendente nonché di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Alla luce di quanto fin qui esposto è legittimo ritenere pertanto che i rapporti e le responsabilità all'interno di un'azienda si potranno articolare nelle seguenti modalità.

(i) DELEGA AMPIA: la società potrebbe decidere di ricondurre il ruolo del delegato ad una sorta di "responsabile della gestione dei rifiuti" all'interno della società. Da ciò ne deriverebbe un'ampia autonomia e discrezionalità nella programmazione delle attività, nella gestione delle operazioni da svolgere, nella qualificazione dei rifiuti, ecc. In tal caso la società dovrebbe conferire al momento della comunicazione del nominativo al SISTRI e all'attribuzione della chiavetta, un'ampia delega al dipendente, eventualmente rivedendo la posizione interna dello stesso sulla base di quanto stabilito dal CCNL applicato.

(ii) DELEGA RISTRETTA: la società po-



www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it
Tel: +39 0744 400738

trebbe scegliere di comunicare i nominativi al SISTRI di alcuni soggetti, ai quali tuttavia, in virtù di una puntuale delega nonché di un articolato mansionario, verranno date delle precise e costanti indicazioni su come svolgere le operazioni sul SISTRI. Ciò comporterebbe che il soggetto delegato opererebbe sotto la stretta direzione e controllo di un terzo soggetto ad egli sovraordinato. In questo caso il soggetto delegato rimarrebbe in ogni caso responsabile dinanzi all'autorità per opera della firma digitale che ricondurrebbe allo stesso le operazioni svolte, tuttavia si potrebbe facilmente ricondurre la correttezza dell'inserimento dei dati al potere direzionale altrui.

(iii) DELEGA INTERNA: la società potrebbe infine scegliere di non delegare formalmente alcun delegato, richiedendo un'unica chiavetta con il nominativo del legale rappresentante il quale poi, po-

trebbe delegare a sua volta – ma solo internamente - diversi soggetti all'utilizzo della stessa. Ciò comporterebbe che il legale rappresentante risulterebbe sempre e comunque responsabile dell'immissione dei dati da parte dei propri dipendenti.

Ad ogni modo – in caso di accertamento di illecito – il dipendente risponderebbe in primo luogo nei confronti della società – sicuramente in via disciplinare - ed eventualmente anche nei confronti dell'autorità laddove il legale rappresentante riesca a dimostrare che la non correttezza delle informazioni ovvero l'eventuale responsabilità sia attribuibile a dei comportamenti illeciti integrati dal dipendente.

In ogni caso, a prescindere dal tipo di formula scelta per regolare i rapporti contrattuali si ritiene opportuno rammentare che:

- la delega deve essere – preferibilmente

– scritta e – sicuramente – accettata da parte del dipendente, il quale non potrà vedersi imposto tale tipo di ruolo;

- nel caso in cui si scelga di dare dei nominativi al SISTRI in ordine ai soggetti da delegare, si dovrà evitare l'utilizzo promiscuo delle password, affinché ogni soggetto possa operare con i propri dati identificativi senza il rischio che altri soggetti possano firmare delle operazioni per conto di altri;

- anche in caso di delega interna si dovrà avere cura che solo i soggetti delegati internamente siano abilitati ad entrare nel sistema e che le password non vengano rivelate; in attesa di ulteriori specificazioni di legge o di soluzioni ingegnate dai sistemi di interoperabilità.



°AMBIENTE LEGALE SRL